

(N. 2309)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati
per i provvedimenti relativi agli alluvionati nella seduta dell'8 aprile 1952 (V. Stampato N. 2577)*

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 APRILE 1952

Modifica degli articoli 8 e 10 della legge 10 gennaio 1952, n. 3.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 8 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Per gli atti e i contratti relativi ai mutui e alla ratizzazione, di cui ai precedenti articoli — e per gli istituti di credito agrario che potranno in essere dette operazioni — vigono tutte le disposizioni di favore previste dall'articolo 21 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed aggiunte.

Sono fatti salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari. Gli onorari notarili per gli atti e i contratti predetti sono ridotti alla misura di un quarto.

Le domande e i documenti occorrenti per

la concessione e la liquidazione dei contributi di cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 3, sono esenti dalla tassa di bollo.

Art. 2.

All'articolo 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, al penultimo comma, dopo le parole « erosione delle acque », sono aggiunte le seguenti:

« o perchè sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia o altro materiale sterile ».

Al successivo articolo 10, alla fine del secondo periodo, dopo le parole « dell'articolo 2 », sono aggiunte le seguenti:

« e può essere concesso indipendentemente dall'ampiezza della azienda da essi condotta ».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.